



# Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 6 ottobre 1995<sup>2</sup> sul servizio civile è modificata come segue:

### *Art. 1* Principio

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza e non hanno assolto tutti i servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata secondo la presente legge.

<sup>2</sup> Chi ha assolto tutti i servizi d'istruzione può essere ammesso al servizio civile se è chiamato a prestare servizio d'appoggio o servizio attivo.

### *Art. 4a lett. e*

Non sono permessi impieghi:

- e. che richiedono studi di medicina iniziati o conclusi.

### *Art. 8 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il servizio civile dura 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati, ma almeno 150 giorni.

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 824.0

*Art. 11 cpv. 2<sup>ter</sup>*

<sup>2ter</sup> Le persone che devono prestare servizio civile la cui ammissione al servizio civile è passata in giudicato nell'ultimo anno dell'obbligo di prestare servizio militare secondo la legislazione militare sono tenute prestare servizio civile un anno oltre il termine ordinario di cessazione dell'obbligo di prestare servizio civile se non hanno assolto la durata complessiva del servizio civile ordinario di cui all'articolo 8 nell'anno del passaggio in giudicato dell'ammissione.

*Art. 16* Momento della presentazione della domanda

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono presentare domanda d'ammissione al servizio civile in qualsiasi momento se non hanno ancora assolto tutti i servizi d'istruzione.

<sup>2</sup> Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che hanno assolto tutti i servizi d'istruzione possono presentare domanda d'ammissione soltanto se sono chiamate a prestare servizio d'appoggio o servizio attivo.

*Art. 17* Effetto della presentazione della domanda

<sup>1</sup> Il richiedente che non è incorporato nell'esercito e presenta la domanda al più tardi tre mesi prima del successivo servizio militare non è tenuto a entrare in servizio fintanto che sulla sua domanda non sia stata presa una decisione passata in giudicato. Le domande presentate più tardi non prosciogliono dall'obbligo di prestare servizio militare fino alla notificazione della decisione d'ammissione.

<sup>2</sup> Il richiedente che al momento della conferma della domanda è incorporato nell'esercito e non è chiamato a prestare servizio d'appoggio o servizio attivo è ammesso dall'organo d'esecuzione non prima di un anno dopo il ricevimento della domanda. L'obbligo di prestare servizio militare continua a sussistere fino alla notificazione della decisione d'ammissione.

<sup>3</sup> Chi è chiamato a prestare servizio d'appoggio o servizio attivo è tenuto a prestare servizio militare fino alla notificazione della decisione d'ammissione. L'organo d'esecuzione non osserva il periodo d'attesa di cui al capoverso 2.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina le eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 3.

*Art. 17a cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il richiedente partecipa a una giornata d'introduzione entro i tre mesi successivi alla presentazione della propria domanda, se al momento della presentazione:

- a. non è incorporato nell'esercito; o
- b. è incorporato nell'esercito ed è chiamato a prestare servizio d'appoggio o servizio attivo.

<sup>1bis</sup> Il richiedente partecipa a una giornata d'introduzione entro i tre mesi precedenti allo scadere del periodo d'attesa di cui all'articolo 17 capoverso 2 se al momento della presentazione della domanda è incorporato nell'esercito e non è chiamato a prestare servizio d'appoggio o servizio attivo.

*Art. 18* Decisione d'ammissione

<sup>1</sup> È ammesso al servizio civile chi dopo aver seguito l'intera giornata d'introduzione conferma la propria domanda e al momento della decisione non ha ancora assolto tutti i servizi d'istruzione. L'organo d'esecuzione stabilisce il numero di giorni di servizio civile da prestare e la durata dell'obbligo di prestare servizio civile.

<sup>2</sup> Chi al momento della decisione ha assolto tutti i servizi d'istruzione è ammesso soltanto se è chiamato a prestare servizio d'appoggio o servizio attivo.

<sup>3</sup> L'organo d'esecuzione dichiara la domanda priva d'oggetto se il richiedente:

- a. nel caso di cui all'articolo 17a capoverso 1 non ha seguito la giornata d'introduzione entro i tre mesi successivi alla presentazione della domanda;  
o
- b. nel caso di cui all'articolo 17a capoverso 1<sup>bis</sup> non ha seguito la giornata d'introduzione entro i tre mesi precedenti allo scadere del periodo d'attesa di cui all'articolo 17 capoverso 2.

<sup>4</sup> L'organo d'esecuzione non entra nel merito della domanda se il richiedente non la conferma entro il termine fissato dal Consiglio federale.

*Art. 20, secondo periodo*

*Abrogato*

*Art. 21* Inizio, durata minima e successione dei periodi d'impiego

<sup>1</sup> La persona che deve prestare servizio civile svolge il primo impiego al più tardi nell'anno civile che segue il momento in cui l'ammissione al servizio civile è passata in giudicato.

<sup>2</sup> La persona che deve prestare servizio civile effettua ogni anno prestazioni di servizio civile di almeno 26 giorni a partire dall'anno successivo all'inizio del primo periodo d'impiego e fino al raggiungimento della durata complessiva del servizio secondo l'articolo 8.

<sup>3</sup> La persona che deve prestare servizio civile che ha presentato domanda d'ammissione al servizio civile durante la scuola reclute e non ha assolto la scuola reclute al momento dell'ammissione, conclude un periodo d'impiego di lunga durata di almeno 180 giorni entro la fine dell'anno civile successivo a quello in cui l'ammissione è passata in giudicato.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

*Titolo prima dell'art. 83f*

**Sezione 2d:  
Disposizione transitoria della modifica del ...**

*Art. 83f*

<sup>1</sup> Le domande d'ammissione al servizio civile presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... sono trattate in base al diritto anteriore.

<sup>2</sup> L'articolo 4a lettera e si applica anche alle persone che devono prestare servizio civile che hanno presentato domanda d'ammissione al servizio civile prima dell'entrata in vigore della modifica del ... a meno che non siano già state convocate.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.